

COMUNE DI CASTROLIBERO

REGOLAMENTO

per il funzionamento e la disciplina della Commissione Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)

(artt. 141 e seguenti del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.)

INDICE

Art.	1	- Oggetto
Art.	2	- Definizioni
Art.	3	- Campo di applicazione
Art.	4	- Composizione e nomina della Commissione comunale
Art.	5	- Convocazione della Commissione comunale
Art.	6	- Riunioni della Commissione comunale
Art.	7	- Parere della Commissione comunale
Art.	5	- Verbale della Commissione comunale
Art.	9	- Compiti della Commissione comunale
Art.	10	- Commissione ristretta
Art.	11	- Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone
Art.	12	- Allestimenti temporanei
Art.	13	- Iniziative escluse dalla verifica di agibilità
Art.	14	- Domanda di agibilità
Art.	15	- Spese per il sopralluogo
Art.	16	- Ufficio competente
Art.	17	- Disposizioni transitorie
Art.	15	- Entrata in vigore
Art.	16	- Ufficio competente
Art.	17	- Disposizioni transitorie
Art.	18	- Entrata in vigore

Allegato 1: DOCUMENTAZIONE a corredo della domanda di agibilità

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141-bis del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con RD 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con RD. 18 giugno 1931, n. 73.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per *luogo pubblico*, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia urbana;
- b) per *luogo aperto al pubblico*, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito e/o con rispetto orari di apertura);
- c) per *spettacoli*, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro);
- d) per *trattenimenti*, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es.: ballo);
- e) per *manifestazioni temporanee*, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
- f) per *allestimenti temporanei*, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- g) per *locali*, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- h) per *spettacoli viaggianti*, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- i) per *Commissione*, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141-bis del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- j) per *Commissione ristretta*, la commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- k) per *provvedimento finale*, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- l) per *T.U.L.P.S.*, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 Giugno 1931 del n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;
- m) per *regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.*, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni;

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) I locali e i luoghi indicati all'art.1 del D.M. 19.08.1996 e s.m.i. "Approvazione della regola tecnica di

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo":

- teatri,
- cinematografi,
- cinema-teatri,
- auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento),
- locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 200 persone (per i locali fino a 200 persone deve essere acquisita la relazione tecnica e l'asseverazione di un professionista abilitato così come previsto dalla recente normativa in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative (D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della Legge n. 124/2015, c.s. "Legge Madia"). La suddetta documentazione tecnica ricomprende tutti gli adempimenti preliminari all'autorizzazione facenti capo alle stesse Commissioni di Vigilanza, sopralluogo compreso),
- sale da ballo e discoteche,
- teatri tenda,
- circhi,
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,
- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,
- locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.

b) I locali e i luoghi indicati all'art.1 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi":

- complessi ed impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.;

c) i luoghi aperti al pubblico ovvero i luoghi in delimitati spazi all'aperto (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitati), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico in cui si svolgono spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) con esclusione di quelli previsti all'art.13 del presente regolamento.

Articolo 4 - Composizione e nomina della Commissione Comunale

1. La Commissione Comunale per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele dal presente regolamento fino all'insediamento della nuova commissione.
2. La Commissione è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la preside;
 - b) dal comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica.
3. Sono membri aggregati alla commissione, ove occorra:
 - a) esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
 - b) rappresentante del C.O.N.I. per l'agibilità degli impianti sportivi;

4. Possono altresì far parte della commissione, su loro richiesta:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico abilitato iscritto agli ordini professionali, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole e tecniche di sicurezza.
6. Ogni componente la commissione può nominare un suo delegato che partecipa alle sedute quando il titolare non possa, per qualsiasi ragione intervenire.

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n. 311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

7. Alle riunioni della Commissione partecipa un Segretario per espletamento delle funzioni di competenza.

Articolo 5-Convocazione della Commissione Comunale

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione, in relazione alle due distinte fasi in cui si articola il giudizio di agibilità:

a) **Parere preventivo** (su nuovi locali o modifiche di esistenti di capienza superiore a 200). In tale fase la Commissione procederà alla valutazione tecnica della documentazione allegata all'istanza in merito alla quale ciascun componente, ognuno per le proprie competenze, esprimerà un parere sulle soluzioni progettuali ed organizzative proposte. Tali valutazioni saranno acquisite e formalizzate nel verbale di riunione della Commissione di cui al successivo art. 8.

b) **Sopralluogo di verifica** (su locali di capienza superiore a 200). In questa fase la Commissione, convocata presso i luoghi in cui si terrà la manifestazione oggetto dell'istanza, valuterà il rispetto delle condizioni di sicurezza alla luce delle norme vigenti e di quanto indicato nel verbale redatto in occasione della valutazione della documentazione di progetto.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone si applica quanto previsto all'art.11 del presente regolamento.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione, predisposto a cura del responsabile dell'ufficio SUAP deve essere inviato almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo, posta elettronica certificata, o altra forma ritenuta idonea.
3. Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 4, comma 3, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..
4. L'avviso di convocazione è, altresì, inviato agli Enti, Organismi, Associazioni di appartenenza dei componenti la Commissione, previsti dall'art. 4, comma 4, che provvederanno a trasmetterlo al rappresentante designato.
5. Entro il termine di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio SUAP informa della riunione della Commissione il richiedente il provvedimento finale, il quale può parteciparvi, anche mediante un suo

delegato e presentare memorie e documenti almeno cinque giorni prima della riunione. Il delegato dovrà presentarsi alla riunione con apposita delega, sottoscritta dal richiedente il provvedimento finale, da acquisire agli atti.

Articolo 6— Riunioni della Commissione Comunale

1. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì ai venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.
2. Nel caso in cui nella domanda, finalizzata al rilascio del provvedimento finale, non sia indicato il termine entro cui l'interessato richieda che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno venti giorni prima di tale data.
3. L'esame delle domande viene effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
4. La documentazione tecnica allegata alla domanda verrà trasmessa, unitamente all'avviso di convocazione, dall'Ufficio del Segretario a tutti gli Enti o componenti della Commissione mediante posta certificata.
5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.
6. Per la validità della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati, quando i locali o gli impianti da ispezionare non sono dotati di specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.
7. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, senza indugio, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

Articolo 7-Parere della Commissione Comunale

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, elencati all'art. 4, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f), e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri i quali, per la materia di competenza, possono imporre condizioni e/o prescrizioni.
2. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni temporanee in cui, per cause di forza maggiore, non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.
3. Il richiedente il provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.
4. Il parere della commissione è dato per iscritto, deve essere inserito nell'apposito verbale di riunione e motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinato in relazione alle risultanze degli accertamenti e controlli. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti, dal segretario, e dal richiedente il provvedimento o suo delegato, se presente.
5. I componenti della Commissione hanno obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile.

Articolo 8— Verbale della Commissione Comunale

1. Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:

- a) i nominativi dei componenti presenti;
- b) i nominativi dei componenti aggregati non obbligatori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
- c) i nominativi dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
- d) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e se, assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione;
- e) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- f) eventuali dichiarazioni di voto;
- g) tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Al verbale della riunione deve essere allegato in copia l'avviso di convocazione.

2. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene inviato all'interessato il provvedimento finale, a cura del segretario della Commissione.
3. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.
4. I verbali delle riunioni della Commissione e tutti gli atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale, dal Responsabile dell'ufficio SUAP.

Articolo 9—Compiti della Commissione Comunale

1. La Commissione, ai fini di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P. S.).
2. I compiti della Commissione sono i seguenti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Non sono di competenza della Commissione comunale le verifiche dei locali e dei luoghi sottoelencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300

spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione comunale e Commissione provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 12.

Articolo 10-Commissione ristretta

1. La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'articolo 141, primo comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S..
2. Il presidente della Commissione comunale, sentita la commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
3. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

Articolo 11— Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Ai sensi dell'art.141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. vigente, per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, il parere ed il sopralluogo di verifica della Commissione sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.
2. La relazione tecnica deve attestare la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal vigente DM recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ovvero del vigente DM recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".
3. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono acquisiti agli atti della Commissione che deve esprimere il parere di competenza.
4. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo, quindi, non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.
5. Per gli allestimenti temporanei, di cui all'art. 12, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.
6. Ad eccezione degli allestimenti temporanei, per i locali di capienza compresa fra 101 e 200 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, alla relazione tecnica deve essere allegata la SCIA presentata ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011 al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco, previa richiesta di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del citato DPR 151/2011.

Articolo 12— Allestimenti temporanei

1. La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse

attrezzature, ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.

2. Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.
3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.
4. In occasione delle richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento decorsi due anni dal rilascio della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che siano utilizzati gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.

Articolo 13 — Iniziative escluse dalla verifica di agibilità

1. Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i *luoghi all'aperto* quali piazze ed aree urbane, *privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o per il contenimento del pubblico*, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacolo di burattini, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico.
 - b) le attività di *spettacoli viaggianti (giostre) installate in modo isolato*;
 - c) i *locali destinati esclusivamente a riunioni operative* di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - d) i *circoli privati* esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
 - e) i *pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone*, in cui sono impiegati strumenti musicali per attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per disc jockey senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
 - f) gli *allestimenti temporanei* (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) *a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
 - g) le *sale giochi*;
 - h) *fiere, gallerie, mostre*, all'aperto o al chiuso, se al loro interno non vengono effettuate attività di spettacolo o di trattenimento
 - a) le *sagre e fiere* di cui al d.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
 - b) le *mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico*;
 - c) gli *impianti sportivi*, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili *privi di strutture per lo stazionamento del pubblico*.

Articolo 14— Domanda di agibilità

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali e i luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della Commissione comunale, gli interessati devono presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco, precisando se trattasi di:
 - a) richiesta di parere preventivo di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti;
 - b) modifica di parere per variazione dello stato attuale, adeguamento a disposizioni di legge, integrazione di precedente progetto, adempimento a prescrizioni;
 - c) richiesta di sopralluogo di verifica;
 - d) richiesta di agibilità per locali/impianti con capienza fino a 200 persone.
2. La richiesta di parere deve essere presentata in duplice copia a firma di un tecnico abilitato. Qualora separatamente sia già stata presentata domanda al Comando V.V.F., in alternativa alla presentazione dei documenti in duplice copia, è possibile dichiarare nella domanda che una copia identica della documentazione è già in possesso del Comando V.V.F.
3. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazione, secondo quanto indicato in Allegato I.
4. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti, oltre quelli indicati al comma 3, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare e collaudare.
5. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.
6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990.
7. La Commissione, acquisita la domanda e la relativa documentazione, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio, esprime il parere:
 - a) entro _____ per parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti o per modificazioni sostanziali degli stessi;
 - b) entro _____ per manifestazioni temporanee;
 - c) entro _____ in caso di comprovata esigenza valutabile dal presidente per manifestazioni temporanee all'aperto.

Articolo 15— Spese per il sopralluogo

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite bonifico bancario intestato a Tesoreria Comune di _____
c/o la banca _____
via/piazza _____ da effettuare prima del sopralluogo.
2. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione dei sopralluoghi.
3. Le spese per i sopralluoghi non sono dovute per quelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento organizzate direttamente dall'amministrazione comunale.

Articolo 16- Ufficio competente

1. L'ufficio comunale competente per le attività della Commissione è il SUAP ed ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa alle attività richieste per l'espressione del parere di agibilità, per i sopralluoghi e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione.
2. Il responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze di agibilità, pubblico spettacolo o intrattenimento, di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S, qualora, ai fini della sicurezza dei cittadini, ritenga necessario effettuare sulle strutture e sugli impianti delle iniziative e manifestazioni, di cui all'art. 13, non assoggettate alla verifica della commissione comunale in oggetto, può richiedere al Presidente della commissione comunale di vigilanza di effettuare sopralluoghi anche a mezzo della commissione ristretta di cui all'art. 7.
3. L'esito delle verifiche, di cui al comma 2, concorrono a costituire gli elementi istruttori necessari ai fini delle decisioni sui singoli procedimenti.

Articolo 17-Disposizioni transitorie

1. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione comunale di cui al presente regolamento sono esaminate e concluse con le modalità del procedimento in corso.

Articolo 18- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dopo la pubblicazione prevista.

Allegato 1: DOCUMENTAZIONE a corredo della domanda di agibilità

1) LOCALI/IMPIANTI FISSI con capienza di persone PARI o INFERIORE A 200

A. Istanza di rilascio agibilità senza PARERE e SOPRALLUOGO:

- 1) Copia della ricevuta di presentazione, rilasciata dal Comando Provinciale VVF, della **SCIA antincendio ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011** per le attività con capienza da 101 a 200 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq (attività 65.1 - B - Allegato I - DPR 151/2011);
- 2) **Dichiarazione asseverata**, a firma di tecnico abilitato, sulla rispondenza del locale o della struttura alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno relativo all'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996) o impianto sportivo (D.M. 18/03/1996).
- 3) **Autorizzazione sanitaria**, se necessaria ai sensi di legge.

2) LOCALI/IMPIANTI TEMPORANEI con capienza di persone PARI o INFERIORE A 200:

A. Istanza di rilascio agibilità senza PARERE e SOPRALLUOGO:

Documentazione prevista per i locali/impianti FISSI di pari capienza con esclusione della copia della ricevuta della SCIA antincendio di cui all'art. 4 del DPR151/2008.

3) LOCALI/IMPIANTI FISSI con capienza di persone SUPERIORE A 200:

A. Istanza di PARERE:

- 1) Copia del **parere di conformità rilasciato dal Comando VV.F.** ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 (attività 65 - Allegato I - DPR 151/2011);
- 2) **Relazione tecnica descrittiva** a firma di tecnico abilitato ed iscritto agli ordini professionali da cui si evinca il rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), con particolare attenzione, al massimo affollamento contemporaneo previsto, sistema delle vie di esodo, impianti di antincendi (sistemi protezione attiva), impianti elettrici e luci di emergenza, caratteristiche ai fini della resistenza al fuoco delle strutture e della reazione al fuoco degli elementi di arredo, sistema di gestione della sicurezza e quanto altro utile per la valutazione dei rischi indotti dalla tipologia di attività.
- 3) **Planimetria generale** in scala adeguata (da 1:2000 a 1:200) a firma di tecnico abilitato da cui si evinca, l'ubicazione dell'attività, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili, le distanze di sicurezza esterna, le risorse idriche della zona, gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, rete gas, elettrodotti, ecc...), l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici e quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività.
- 4) **Piante e sezioni** in adeguata scala (da 1:50 a 1:200) a firma di tecnico abilitato rappresentanti ciascun piano della struttura, recenti l'indicazioni degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella

relazione tecnica quali, destinazione d'uso di ogni ambiente, impianti elettrici e di rilevanza ai fini antincendio, indicazione di percorsi di esodo con il verso di apertura delle porte, corridoi, vani scala, ascensori, sistemi di protezione attiva e passiva.

- 5) **Relazione** indicante il numero, dislocazioni e tipologie di *servizi igienici* con eventuale SCIA necessaria ai fini di legge;
- 6) **Relazione tecnica di calcolo e verifica delle strutture**, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc. a firma di tecnico abilitato, corredata da eventuali elaborati grafici.
- 7) **Relazione tecnica sui requisiti acustici degli impianti** di amplificazione sonora ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione, in base alle caratteristiche elettroacustiche delle apparecchiature utilizzate ed alle condizioni acustiche della sala, del rispetto dei limiti di esposizione alla pressione sonora.

B. Istanza di SOPRALLUOGO:

- 1) **Copia della ricevuta** di presentazione, rilasciata dal Comando Provinciale VVF, della SCIA antincendio ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 (attività 65 - Allegato I - DPR 151/2011);
- 2) **Certificazione della resistenza al fuoco** delle strutture e della dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali ai fini della reazione al fuoco a firma di professionista antincendi;
- 3) **Dichiarazione/Certificazione** di corretta installazione e funzionamento dei seguenti *impianti*:
 - elettrico e di messa a terra;
 - protezione contro le scariche atmosferiche;
 - distribuzione ed utilizzazione di gas
 - impianti di riscaldamento e climatizzazione,
 - impianti di estinzione e controllo degli incendi,
 - impianti di rivelazione di fumo e calore,
 - impianti di segnalazione allarme incendio.

La documentazione da allegare dovrà essere costituita da *uno dei seguenti documenti*:

- a) **Dichiarazione di conformità** completa degli allegati obbligatori (relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e, nei casi previsti, il progetto) ovvero della **Dichiarazione di rispondenza** a firma di professionista abilitato, previste dall'art.7 del D.M.37/2008, qualora l'impianto ricada nel campo di applicazione del medesimo decreto;
 - b) **Dichiarazione** redatta su *mod. DICH.IMP-2018* dall'installatore ovvero **Certificazione** redatta su *mod. CERT.IMP-2018* da un professionista antincendio, previste dal D.M 07 agosto 2012 nel caso di impianto non ricadente nel DM 37/08;
- 4) **Certificazione idoneità statica e di corretta installazione** di eventuali palchi o strutture per lo stazionamento del pubblico;
 - 5) **Certificazione di corretta installazione** di eventuali sistemi su cui insistono *carichi sospesi* come torrifaro, layer, americane, ecc... in accordo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera circolare del Ministero degli Interni prot. n. 1689/SG205/4 del 01/04/2011;
 - 6) Per ogni addetto incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze dovrà essere riprodotta copia dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28/11/1996, n. 609;
 - 7) Copia piano di emergenza riportanti i nominativi dei responsabili e degli addetti alla sicurezza;
 - 8) Copia piano di primo soccorso sanitario;

8) Documentazione eventualmente richiesta nel verbale di valutazione progetto.

4) LOCALI/IMPIANTI TEMPORANEI con capienza di persone SUPERIORE A 200:

A. Istanza di PARERE:

Documentazione prevista per i locali/impianti FISSI di pari capienza ad eccezione della copia del parere di conformità antincendio di cui all'art. 3 del DPR151/2008.

B. Istanza di SOPRALLUOGO:

Documentazione prevista per i locali/impianti FISSI di pari capienza ad eccezione della copia della ricevuta della SCIA antincendio di cui all'art. 4 del DPR151/2008.

5) Documentazione supplementare per la concessione di aree per l'installazione di CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO

Oltre a quanto previsto per i locali/impianti di cui al precedente punto 4) occorre produrre la seguente documentazione supplementare:

- 1) registrazione e codice identificativo dell'attività di spettacolo viaggiante ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- 2) manuale di uso e manutenzione e libretto dell'attività di cui al D.M. 18 maggio 2007;
- 3) dichiarazione della ditta costruttrice dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione con indicazione anche di eventuali limiti o divieti (capienza massima, limiti di età, altezza, ecc);
- 4) certificato, a firma di professionista abilitato e iscritto all'albo, di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione;
- 5) per le attrazioni che per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati richiedono prove di collaudo particolari, anche periodiche (es. matter horn o dondolini), dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
- 6) documentazione fotografica (per le sole strutture rientranti nella categoria delle medie e grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante);
- 7) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.